



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

**COMUNICATO STAMPA n. 98/19**

Lussemburgo, 29 luglio 2019

Sentenza nella causa C-476/17

Pelham GmbH, Moses Pelham e Martin Haas / Ralf Hütter e Florian Schneider-Esleben

## **Il *sampling* può costituire una violazione dei diritti del produttore di un fonogramma se è realizzato senza la sua autorizzazione**

*Tuttavia, l'utilizzo in forma modificata e non riconoscibile all'ascolto di un campione sonoro prelevato da un fonogramma non costituisce una lesione di tali diritti, anche in assenza di una siffatta autorizzazione*

Il gruppo musicale Kraftwerk ha pubblicato nel 1977 un fonogramma contenente il brano musicale *Metall auf Metall*. I sigg. Moses Pelham e Martin Haas sono i compositori del brano musicale *Nur mir*, comparso su fonogrammi della società Pelham nel 1997. Dei membri del gruppo Kraftwerk, i sigg. Ralf Hütter e Florian Schneider-Esleben, sostengono che la Pelham ha copiato, con la tecnica del *sampling*<sup>1</sup>, circa due secondi di una sequenza ritmica del brano *Metall auf Metall* e li ha integrati, mediante ripetizioni successive, nel brano *Nur mir*. Ritenendo che il diritto connesso di cui sono titolari in qualità di produttori del fonogramma<sup>2</sup> in questione sia stato violato, i sigg. Hütter e Schneider-Esleben hanno chiesto, in particolare, la cessazione della violazione, il risarcimento dei danni e la consegna dei fonogrammi contenenti il brano *Nur mir* in vista della loro distruzione.

Il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), investito della causa, chiede segnatamente alla Corte di giustizia, in sostanza, se l'inclusione non autorizzata, in un fonogramma, mediante *sampling*, di un campione sonoro (*sample*) prelevato da un altro fonogramma costituisca, alla luce del diritto dell'Unione in materia di diritto d'autore e di diritti connessi<sup>3</sup> nonché alla luce dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (di seguito, la « Carta »), una lesione dei diritti del produttore del fonogramma il cui campione in questione sia stato in tal modo prelevato. Il giudice tedesco si interroga anche sulle eccezioni e limitazioni ai diritti dei titolari previste dal diritto dell'Unione. A tale riguardo, detto giudice desidera sapere se sia compatibile con il diritto dell'Unione la normativa tedesca che consente che un'opera indipendente, creata utilizzando liberamente un'opera protetta, possa, in linea di principio, essere pubblicata e sfruttata senza l'autorizzazione dei titolari di diritti. Inoltre, esso vorrebbe sapere se il *sampling* possa rientrare nell'«eccezione per citazione», che dispensa l'utente dalla necessità di ottenere l'autorizzazione del produttore di fonogrammi per l'utilizzo del fonogramma protetto di cui trattasi.

Con la sua odierna sentenza, la Corte ricorda, anzitutto, che i produttori di fonogrammi hanno il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione in tutto o in parte dei loro fonogrammi. Di conseguenza, **la riproduzione, da parte di un utente, di un campione sonoro, anche molto breve, prelevato da un fonogramma costituisce, in linea di principio, una riproduzione in parte di tale fonogramma**, ragion per cui una riproduzione siffatta rientra nell'ambito del diritto esclusivo conferito al produttore del fonogramma.

<sup>1</sup> Il *sampling* è una tecnica consistente nel prelevare, con strumenti elettronici, estratti di un fonogramma al fine di utilizzarli come elementi di una nuova composizione in un altro fonogramma.

<sup>2</sup> I produttori di fonogrammi sono persone fisiche o giuridiche che finanziano la creazione di fonogrammi.

<sup>3</sup> Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU 2001, L 167, pag. 10), e direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU 2006, L 376, pag. 28)

La Corte rileva, tuttavia, che **non vi è «riproduzione» quando un utente, esercitando la propria libertà delle arti, prelevi un campione sonoro da un fonogramma al fine di integrarlo, in forma modificata e non riconoscibile all'ascolto, in un nuovo fonogramma.** In tale contesto, la Corte sottolinea come il fatto di ritenere che un simile utilizzo di un campione sonoro costituisca una riproduzione soggetta ad autorizzazione del produttore del fonogramma sarebbe in contrasto, in particolare, con l'esigenza di garantire un giusto equilibrio tra, da un lato, l'interesse dei titolari dei diritti d'autore e dei diritti connessi alla protezione del loro diritto di proprietà intellettuale, sancito dalla Carta, e, dall'altro, la tutela degli interessi e dei diritti fondamentali degli utenti dei materiali protetti – tra i quali rientra la libertà delle arti, anch'essa garantita dalla Carta – nonché dell'interesse generale.

La Corte osserva, poi, che un supporto che riprenda la totalità o una parte sostanziale dei suoni registrati in un fonogramma costituisce una copia di quest'ultimo, per la quale il produttore del fonogramma gode di un diritto esclusivo di distribuzione. Tuttavia, la Corte precisa che **non costituisce una copia siffatta un supporto che, come quello discusso nel caso di specie, si limiti a incorporare campioni musicali, eventualmente in forma modificata, trasferiti da tale fonogramma al fine di creare un'opera nuova e indipendente da quest'ultimo.**

La Corte afferma, inoltre, che le eccezioni e limitazioni ai diritti dei titolari, previste dal diritto dell'Unione, già riflettono la considerazione da parte del legislatore dell'Unione degli interessi dei produttori e degli utenti di materiali protetti nonché dell'interesse generale. Inoltre, tali eccezioni e limitazioni sono state stabilite in modo esaustivo al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno nel settore del diritto d'autore e dei diritti connessi. Di conseguenza, **la normativa tedesca**, che, nonostante il carattere esaustivo delle eccezioni e limitazioni summenzionate, prevede un'eccezione o limitazione non prevista dal diritto dell'Unione la quale permette che un'opera indipendente, creata utilizzando liberamente un'opera protetta, possa, in linea di principio essere pubblicata e sfruttata senza l'autorizzazione dei titolari di diritti, **non è conforme al diritto dell'Unione.**

Quanto alle eccezioni e limitazioni ai diritti esclusivi di riproduzione e di comunicazione dei titolari di diritti, che gli Stati membri hanno la facoltà di prevedere in base al diritto dell'Unione con riferimento alle citazioni provenienti da un'opera protetta, la Corte rileva che **l'utilizzo di un campione sonoro prelevato da un fonogramma e che consente di identificare l'opera da cui tale campione è stato estratto può, a determinate condizioni, costituire una citazione, purché, in particolare, detto utilizzo abbia l'obiettivo di interagire con l'opera in questione.** Per contro, **non costituisce una citazione siffatta l'utilizzo di detto campione quando non sia possibile identificare l'opera di cui trattasi.**

La Corte rileva, infine, che, quando l'azione degli Stati membri non è interamente determinata dal diritto dell'Unione, questi possono, in sede di attuazione del diritto dell'Unione, applicare standard nazionali di tutela dei diritti fondamentali, a condizione, segnatamente, che tale applicazione non comprometta il livello di protezione previsto dalla Carta. Ciò detto, il contenuto sostanziale del diritto esclusivo di riproduzione del produttore di fonogrammi è oggetto di una misura di armonizzazione completa, ragion per cui un'applicazione siffatta deve, sotto tale profilo, essere esclusa.

---

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

*Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575*

*Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☐ ☎ (+32) 2 2964106*